

STATUTO

Art.1-Denominazione e Sede

E' costituita la "Special Stages Associazione Dilettantistica Sportiva". L'associazione poiché non riconosciuta è disciplinata dagli art.36 e seguenti del codice civile. L'associazione ha sede in VILLATA (VC), in via Barbero n° 12.

Art.2-Scopo

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Lo scopo associativo è la divulgazione nonché promozione delle attività turistico sportive correlate al mondo automobilistico ed affini anche tramite l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche. Sono svolte anche attività didattiche relative agli sport automobilistici come la conoscenza all'uso dei roadbook ecc.

Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Art.3-Affiliazione

L'Associazione si affilia ad un ente Nazionale mediante delibera del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad osservarne lo statuto e i Regolamenti. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o della gestione delle società affiliate.

Art.4-Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio o da eventuali elargizioni di associazioni e terzi, nonché da eventuali sottoscrizioni.

Art.5-Anno Sociale

L'esercizio sociale chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dispone del bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro i primi sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' fatto divieto assoluto dall'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art.6-Domanda di ammissione

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo. Il richiedente ammesso si impegna a osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, il Regolamento Interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve altresì impegnarsi a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno.

Art.7-Decadenza dei Soci

La qualità di socio si perde per

- a- Dimissioni.
- b- Morosità del pagamento della quota associativa annuale.
- c- Perdita dei requisiti dell'ammissione.
- d- Radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi agli interessi sociali.

La quota o il contributo associativo non sono trasmissibili e non restituibili, senza alcuna eccezione.

Art.8-Assemblea dei Soci

L'assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal presidente, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione almeno otto giorni prima della data fissata. L'assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, nella quale si dovranno discutere i vari punti:

- a- Deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal presidente.
- b- Deliberare sull'andamento generale dell'attività dell'associazione.
- c- Deliberare sull'ammontare della quota associativa e eventuali quote straordinarie.
- d- Su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità o urgenza posto all'ordine del giorno.
- e- Ogni tre anni eleggere il presidente, il consiglio direttivo e ogni altro organo amministrativo

L'assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci e deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a- Sulle proposte alla modifica dello Statuto Sociale e/o Regolamento interno.
- b- Su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza posto all'ordine del giorno.
- c- Sullo scioglimento dell'Associazione e sulla modalità di liquidazione.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci in regola con il pagamento della quota, per i quali sussiste il principio di voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art.9-Cariche Sociali

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'assemblea tramite comunicazione scritta al presidente in carica. Per potersi candidare necessitano i seguenti requisiti:

- Essere soci effettivi dell'associazione.
- Aver contribuito attivamente all'organizzazione delle attività dell'Associazione.
- Non aver riportato squalifiche o inibizioni sportive da parte del CONI nell'ultimo quinquennio.
- Non ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nella medesima disciplina.

Per poter candidarsi alla carica di presidente è altresì necessario aver fatto parte del Consiglio Direttivo nel triennio precedente e avere l'approvazione unanime da parte dei Soci Fondatori.

Art.10-Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di cinque elementi e nel proprio ambito nomina il presidente, il vice presidente, il segretario con funzioni di tesoriere e due consiglieri. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili; le deliberazioni vanno adottate con la maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con validità con il voto di maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione. Nel caso per qual si voglia motivo durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci. In Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi soci.

Art.11-Presidente, Vice Presidente, Segretario

Il presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il rappresentante legale in ogni evenienza. Esso potrà rappresentarla validamente in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, istituti pubblici o privati. Il vice presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente potrà farne il facente funzioni in quelle mansioni il quale venga espressamente delegato dallo stesso. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni, redige il verbale delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni dei pagamenti da effettuarsi previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art.12-Il rendiconto

Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo sia consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale dell'associazione, nel rispetto della trasparenza nei confronti degli associati.

Art.13-Durata, Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, convocata con seduta straordinaria dal Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 dei soci aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe.

Art.14-Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'ente nazionale al quale l'associazione ha deciso di affiliarsi e in subordine alle norme del codice civile.

Il presente Statuto è composto da 14 (quattordici) articoli ed entra immediatamente in vigore.

Presidente

Bertani Mattia

Vice Presidente

Ojetti Stefano

Segretario-Tesoriere

Marchetto Veronica